

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Reg.
Del 22-09-2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle Società partecipate ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii.; ricognizione partecipazioni possedute e/o da alienare.
--

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 19:05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pisanu Maria Giovanna	P	ZOU DAVID	P
SCANU FRANCESCO	P	ZOU ANDREA	P
TOLA ANNA SOFIA	P	VARGIU GIAN GIUSEPPE	P
DESSI' LUCIA MARIA RIMEDIA	P	SCANU GIUSEPPINA	A
CAREDDU FABIO	P	MARONGIU ANGELO	A
MASALA NICOLINO	P	BAGHINO AMBROGIO	A
MELONI SALVATORE	P		

TOTALE PRESENTI N. 10 TOTALE ASSENTI N. 3.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Pisanu Maria Giovanna.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfano Alberto..

La seduta è Pubblica.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 D.lgs 175/2016. Ricognizione partecipate possedute-individuazione partecipazioni da alienare-determinazioni per alienazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del TUEL;

Considerato quanto disposto dal nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d'ora in poi TUSP), disciplinato dal D.lgs n. 175/2016, novellato dal primo correttivo D.lgs. n. 100/2017;

Preso atto delle linee guida elaborate dalla Sez. delle Autonomie della Corte dei conti, contenute nella deliberazione n. 19/2017;

Rilevato che il processo ricognitivo sulle partecipazioni pubbliche avviato dal Legislatore con i commi 611 e 612 della L. 190/2014, vede il suo approdo con la revisione straordinaria disciplinata dal nuovo TUSP;

Visto che ai sensi dell'art. 4 co. 1 del sopracitato testo unico, tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Richiamato l'art. 24 co. 5 del TUSP ai sensi del quale “ In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero in caso di mancata alienazione entro i termini di cui al co. 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437- ter”;

Atteso che il comune può mantenere partecipazioni in società che svolgano esclusivamente le attività di cui all'art. 4 co. 2 del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti, progettazione e realizzazione di un'opera di pubblica utilità, sulla base di un accordo di programma, realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un PPPI, autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente, servizi di committenza, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare dell'ente);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune di Narbolia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico delle società partecipate);

Preso atto che ai fini del piano di razionalizzazione richiesto dalla nuova normativa, devono pertanto essere alienate e/o comunque essere ricondotte ad un piano di razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante liquidazione, tutte le partecipazioni in società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 co. 1 TUSP);
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al co. 2 dell'art. 4 del TUSP;
- Quelle previste dall'art. 20 co. 2 del TUSP;
- Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti;
- Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- Partecipazioni in società che nel triennio 2013-2015 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a €. 500.000,00;
- Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del D.lgs. 175/2016 (ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo);
- Necessità del contenimento dei costi di funzionamento;
- Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni :

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art' 3 bis del D.L. n. 138 /2011 anche fuori dall'ambito territoriale del comune di Narbolia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 co. 1 TUSP;

Tenuto conto che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal comune di Narbolia sono emersi i seguenti dati:

- I. Società Abbanoa s.p.a. , società che svolge il servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, quota di partecipazione detenuta direttamente dall'Ente pari allo 0,043%;

Ritenuto, conseguentemente, che la natura della società e/o organismi presso cui il Comune di Narbolia detiene percentuali (minime) di partecipazioni, consente il mantenimento delle partecipazioni stesse e non obbliga l'ente, pertanto, a dover adottare nessun piano di alienazione e/o razionalizzazione delle quote societarie;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 175/2016;

Visto lo Statuto comunale;

VISTI i pareri sotto riportati:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'EX ART.49 DEL D.LGS. 267/2000
COME NOVELLATO DAL D.L.174 DEL 2012 CON MODIFICA NELLA
LEGGE 213/2012

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

- FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Geom. Tatti Mario
(F.to Segretario Comunale Dr. Alberto Alfano)

Narbolia,

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere:

- FAVOREVOLE
 SFAVOREVOLE
 Non necessita di parere, in quanto non produce effetti, indiretti né diretti, sugli equilibri di Bilancio

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Alessandro Murana

Narbolia,

PROPONE

- Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Narbolia presso società di pubbliche alla data del 23 settembre 2016;
- Di dare atto che essendo la partecipazione riferita a società che svolgono servizi pubblici a rete di interesse generale, la stessa non è ricompresa tra le ipotesi che obbligano l'Ente alla attuazione di un piano di dismissione e alienazione;
- Di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;

- Di comunicare gli esiti della presente ricognizione, alla competente Sez. Regionale della Corte dei conti della Sardegna con le modalità indicate nell'art. 24 commi 1 e 3 del TUSP e al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni", attraverso il seguente link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.lgs 267/2000.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Alfano

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Avv. M. G. Pisanu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

La Consiglieria Dessi rileva che la percentuale di partecipazione non è dello 0,110%, bensì dello 0,043%.

Il Segretario comunale rilascia parere di regolarità tecnica in mancanza del parere di competenza del Responsabile dell'area tecnica; la sostituzione, si giustifica in via del tutto eccezionale, in quanto in caso di mancata approvazione della presente deliberazione entro il termine perentorio del 30 settembre 2017 il Comune incorrerebbe in tutte una serie di sanzioni, ivi comprese l'impossibilità di esercitare all'interno del C.D.A. della Società Abbanoa i poteri del socio pubblico.

Il Consigliere Vargiu dichiara di votare favorevolmente proprio in virtù del parere rilasciato dal Segretario.

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Consigliera Dessi), espressi in forma palese approva integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa.

Con voti favoreli n. 9, contrari n. 1 (Consigliera Dessi), espressi in forma palese, la presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dr.ssa Pisanu Maria Giovanna

Il Segretario Comunale
Dott. Alfano Alberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale dal giorno 28-09-2017 al 13-10-2017 consecutivi al n. 432 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Dott. Alfano Alberto

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E' inviata il prot. n.

ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:

Tecnico Ragioneria Segreteria Personale Contratti Demografici Tributi Socio Assistenziali
Vigilanza

Il Segretario Comunale
Dott. Alfano Alberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 2/2016:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
Dott. Alfano Alberto